

diciamo. Ma è altrettanto chiaro che una "sostituzione" temporanea fatta in modo per così dire automatico ai sensi dell'art. 7, può costituire un espediente pratico destinato a reggere male, ove si dovesse protrarre nel tempo.

Se si dovesse, d'altronde, in via di ipotesi (e non sarebbe questa una ipotesi al di fuori della realtà, tanto più se si ricordano le dichiarazioni fatte alla stampa dal Ministro dell'Industria e Commercio in occasione della nomina di questo Consiglio, dichiarazioni che contenevano un esplicito invito a riforme dello statuto dell'I.N.A.) pensare che potrebbe anche intervenire, prima dell'applicazione dell'art. 9, una qualche iniziativa per modificare il sistema dello stesso art. 9, se ne dovrebbe arguire una tanto maggiore difficoltà di continuare nella amministrazione dell'Istituto con una vacanza solo provvisoriamente rimediata ai sensi dell'art. 7.

In questo frangente, egli pensa che si potrebbe dare luogo alla nomina pro tempore di un Direttore generale Reggente, e